



Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

Rif. prot. n. 9666-10271/I/CPGT

Delibera n.1166/2024

Il Consiglio nella seduta del 22.07.2024, composto come da verbale in pari data;

sentito il relatore Consigliere G. CORSINI;

richiamata la delibera n. 931 dell'11/06/2024, con la quale è stato bandito, mediante pubblicazione in data 14/06/2024 sul sito internet del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria, un interpello in sede nazionale per la disponibilità all'applicazione temporanea non esclusiva di **n. 1 Giudice Tributario** presso la **Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Livorno**;

rilevato che, a seguito della predetta procedura di interpello su base nazionale, sono state acquisite le richieste di applicazione dei seguenti candidati:

NOMINATIVO	CARICA DI TITOLARIT A'	Corte di Giustizia di appartenenza	Anzianità nella carica ai sensi del RUOLO UNICO NAZIONALE	CARICA PER CUI PARTECIP A
TOCCAFONDI ALBERTO	GT	CGT I PRATO	109	GT
LELLO MASSIMO	GT	CGT II TOSCANA	302	GT

vista la Risoluzione n. 7/2015 e successivi emendamenti;

esaminate le istanze trasmesse dalle segreterie delle rispettive Corti di Giustizia Tributaria, corredate:

- A) dalle dichiarazioni dei candidati previste dal bando ed inserite nel modello di domanda di partecipazione;
- B) dalle documentazioni relative ai previsti nulla osta dei Presidenti delle rispettive Corti di Giustizia;

considerato che, al fine di armonizzare e sostituire le disposizioni impartite con le precedenti risoluzioni in ordine alla procedura di applicazione dei componenti delle Corti di Giustizia Tributaria presso sedi diverse da quella di organica appartenenza, il Consiglio di Presidenza, con la Risoluzione n. 7 del 13 ottobre 2015, ha stabilito, tra l'altro, il "**Limite del numero di incarichi**" concedibili, delle applicazioni complessive in un massimo di tre, nell'ambito del quale, ai sensi di quanto stabilito



Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

dalla Risoluzione n. 5 del 3 marzo 2015, rimane in ogni caso fermo il massimo di due per le applicazioni interne e due per quelle esterne;

considerato le applicazioni sono riservate ai componenti di Corti di Giustizia Tributaria del medesimo grado di quella di destinazione e, solo in assenza di aspiranti bastevoli alla copertura, possono essere valutati, in subordine, i componenti di Corti di Giustizia Tributaria di grado diverso da quello della Corte applicazione, purché provenienti da altre Regioni;

rilevato che l'unico candidato ammesso alle valutazioni proveniente da una Corte di Giustizia Tributaria del medesimo grado di quella richiedente è il **Giudice Alberto TOCCAFONDI**, il quale va applicato;

considerato che con la delibera di indizione della presente procedura di interpello è stata autorizzata, solo in via eccezionale e nelle more del suo espletamento, la prosecuzione dell'applicazione del **Giudice Massimo LELLO**, avente scadenza il 22/05/2024, e che, pertanto, ne va disposta la cessazione contestualmente alla decorrenza dell'applicazione del candidato risultato vincitore nella presente procedura;

visto l'art. 24 D.lgs. 31 dicembre 1992, n. 545;

viste le Risoluzioni consiliari n. 7 del 13 ottobre 2015 e n. 4 del 6 dicembre 2022;

DELIBERA

- la cessazione, **a decorrere dal 02/09/2024**, dell'applicazione del **Giudice Massimo LELLO** presso la **Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Livorno**, disposta con delibera n. 966 del 09/05/2023;
- l'applicazione in via non esclusiva presso la **Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Livorno**, **a decorrere dal 02/09/2024** e per il periodo di 12 mesi non prorogabili, o inferiore a seguito di definizione di procedura concorsuale alla quale consegua la copertura dei posti di cui alla Risoluzione n. 4/2022 per le corrispondenti cariche di applicazione o al cessare delle necessità per le quali è stato bandito l'interpello, del componente di seguito elencato e per la carica indicata:

NOMINATIVO	CARICA DI APPLICAZIONE	Corte di Giustizia Tributaria DI APPARTENENZA
TOCCAFONDI ALBERTO	GT	CGT I PRATO



Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

Non compete l'indennità di cui all'art. 1, comma 14 della legge 31 agosto 2022, n. 130, non ricorrendone i presupposti.

Il Presidente della sede di applicazione, al verificarsi dei presupposti per la cessazione anticipata della stessa, procede con proprio decreto motivato, rimettendo l'applicato alla sede di provenienza e trasmettendone copia al Consiglio di Presidenza.

Analogamente dovrà essere tempestivamente comunicato al Consiglio la conferma della avvenuta cessazione nei termini stabiliti dalla presente delibera.

Si pubblichi sul sito internet del Consiglio di Presidenza;

Si comunichi:

- alla **Direzione della Giustizia Tributaria - Ufficio III**;
- al **Presidente della Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Toscana**;
- al **Presidente della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Prato**, il quale avrà cura di notificare la presente delibera all'interessato;
- al **Presidente della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Livorno**, invitandolo a comunicare allo scrivente Ufficio la sezione di assegnazione, rammentando che l'applicato può essere assegnato ad una sola sezione interna.

LA PRESIDENTE
Firmatario1